



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

## ALLEGATO 1

### DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

#### Adeguamento ai criteri emanati con Deliberazione regionale n° XI / 4348 del 22/02/2021

#### **1 – FINALITA'**

1. Il presente atto disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Porto Mantovano ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i. e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il comune di Porto Mantovano esercita le funzioni paesaggistiche nel rispetto dei criteri regionali approvati con D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 e della più recente D.G.R. VIII n. 4348/2021 del 22.02.2021.

#### **2 – ISTITUZIONE, COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R.12/2005 e s.m. ed i., è istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Porto Mantovano, quale organo tecnico consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della medesima legge.
2. Oltre allo svolgimento delle attribuzioni obbligatorie previste dalla legge, la Commissione per il Paesaggio, quale Organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale si esprime su questioni in materia paesaggistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Riepilogando, in particolare, esprime pareri sulle seguenti materie:

- a. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e del DPR 31/2017;
- b. irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. in materia paesaggistica;
- c. accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- d. opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e. valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- f. giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico relativamente agli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti (art. 64 co. 8 e 9 della l.r. 12/2005);



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

- g. piani attuativi e pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d'impatto paesistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (Linee Guida approvate con DGR VII/11045 del 8.11.2002);
- h. ogni qual volta, in sede di istruttoria, il responsabile del servizio o suo delegato rilevi che l'intervento proposto richieda ulteriore approfondimento in relazione all'incidenza sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorchè il giudizio di impatto paesistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore alla soglia di rilevanza di cui al precedente punto; in particolare se gli interventi coinvolgono edifici ubicati in centri storici o nuclei di antica formazione, anche se non assoggettati a specifica tutela, o in aree poste dallo strumento urbanistico a rispetto di edifici di particolare pregio architettonico, anche se non vincolati.

### 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- 1. La Commissione è composta, in recepimento della D.G.R. 4348/2021 del 22.02.2021, da minimo 5 membri (avendo il Comune di Porto Mantovano più di 15.000 abitanti), tutti con diritto di voto, scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
- 2. I componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
- 3. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;
- 4. La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta, previa verifica dei curricula presentati a seguito dell'esperimento delle procedure conseguenti pubblico avviso.
- 5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.
- 6. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi e formula un elenco di nominativi quali supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. Tale elenco resta valido fino al termine del periodo di durata della Commissione.
- 7. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, che dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e



## **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

### **Provincia di Mantova**

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

---

valorizzazione dei beni paesistici, nonché, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Vicepresidente.

8. Il presidente avrà inoltre il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
9. Ai lavori della Commissione Paesistica possono partecipare senza diritto di voto i responsabili di servizio o d'area e i funzionari di servizi che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 2.
10. Casi di incompatibilità:
  - non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
  - non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia di Edilizia e Urbanistica, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 come modificato dal D.Lgs 63/2008, una separata valutazione dei due profili (Paesaggistico e Urbanistico-Edilizio).
11. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
12. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.
13. I componenti della Commissione potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati e non in posizioni di incompatibilità.

#### **4 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

1. La Commissione è convocata dal Responsabile del Servizio, sentito il Presidente, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi procedurali di settore.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza, e comunque, non può essere inferiore alle 24 ore.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I documenti relativi sono posti a disposizione dei Commissari per la consultazione.

#### **5 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La Commissione esprime un parere obbligatorio, sulle materie di cui al precedente art. 2, a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.



## **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

### **Provincia di Mantova**

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

---

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere o si trovino nelle condizioni di cui al punto 9 dell'art. 3, devono astenersi dal partecipare alla discussione nonché alla votazione relativa all'argomento stesso ed il verbale di seduta dovrà riportare l'assenza, anche temporanea, del componente interessato personalmente dall'argomento oggetto di trattazione.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **6 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto verbale, con indicati i nominativi dei presenti, il parere obbligatorio con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **7– ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. L'Istruttore Paesistico, specifica professionalità individuata per le attività di tutela paesaggistica nel Responsabile del Servizio e/o Area Tecnica o suo delegato, nel rispetto dei criteri di cui alle D.G.R. 4348/2021 del 22.02.2021 e comunque vigenti alla data di interesse, verifica la necessità dell'autorizzazione e la completezza della documentazione, la invia alla Commissione al fine di acquisirne il parere, predispone la relazione tecnica illustrativa di competenza e trasmette al Soprintendente il progetto, il parere della Commissione per il Paesaggio e la propria relazione, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento secondo le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e secondo i tempi di cui all'art. 146, c. 7 del D.Lgs 42/2004 così come modificato dal D.Lgs 63/2008 e dell'art. 11 c. 5 del DPR 31/2017 per le procedure di autorizzazione semplificata.

#### **8 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, della relazione istruttorio redatta a cura dell'Istruttore Paesistico, e può richiedere, per un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere anche delegando alcuni membri all'espletamento del sopralluogo stesso e quant'altro necessario.
3. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

### Provincia di Mantova

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

5. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale, anche su proposta del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della struttura, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.

#### 9 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, valutando, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, gli interventi proposti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, in relazione:
  - I. alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
  - II. alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
  - III. le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Paesaggistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
  - IV. alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
  - V. al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
  - VI. alla razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
  - VII. alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
  - VIII. nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
  - IX. nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.
2. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti:
  - I. nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
  - II. nel Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente;
  - III. nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 ed eventuali successivi aggiornamenti;



## **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

### **Provincia di Mantova**

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

- IV. nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio;
  - V. negli strumenti urbanistici;
  - VI. nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. IX/2727 del 22/12/2011 e DGR n. IX/4138 del 10/10/2012;
  - VII. nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
  - VIII. nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete all'istruttore paesistico verificare tale adeguamento con possibilità di concludere il procedimento senza necessità di acquisire ulteriore parere.

#### **10 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

- 1. I membri elettivi della Commissione durano in carica per anni cinque. Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali accedendo all'applicativo MAPEL. L'eventuale rinnovo di ulteriori anni 5 della Commissione andrà formalizzato con atto di Giunta Comunale in analogia alla prima nomina.
- 2. Si ritengono decaduti dall'incarico quei membri che, senza giustificazione, risultino assenti per tre sedute consecutive o insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 3, sopravvenuta successivamente alla loro nomina, con obbligo da parte degli stessi di comunicarlo tempestivamente. In tal caso, l'organo preposto ne dichiara la decadenza e nomina il successore.
- 3. La commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.
- 4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti. Il nuovo componente resta in carica per il residuo periodo di durata della Commissione.

#### **11 – INDENNITA'**

- 5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito.

#### **12 – PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146, CO. 6 DEL D.LGS 42/2004**

- 1. Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

### Provincia di Mantova

Settore Urbanistica ed Edilizia privata

paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

2. La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.
3. In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

#### **13 – DOCUMENTAZIONE DA ELABORARE PER L'ISTITUZIONE ED IDONEITÀ DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO E DA INSERIRE NELL'APPLICATIVO MAPEL**

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio.

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio;